

Pubblicato il 24/03/2022

N. 01965/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01625/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2021, proposto da Pasquale Galante, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera della Campania Luigi Vanvitelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

Luigi Musella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) Della graduatoria pubblicata il 4 marzo 2021 sul sito internet policliniconapoli.it /dettaglio-bandi-concorsi contenente l'elenco, anonimo, dei candidati (individuati da un codice personale CABN) ammessi e non ammessi a sostenere la prova scritta del **Concorso** Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere catg D del CCNL Sanità area Comparto per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli, nella parte in cui il dott. Galante risulta non ammesso.

2) Della comunicazione del risultato della prova di preselezione, pubblicata sul sito web www.meritoconcorsi.it/accesso-atti-on-line il 26 febbraio 2021, nella parte in cui al ricorrente è stato assegnato il punteggio di 28,73 per l'ingiusta decurtazione di 0,27 punti per una risposta erroneamente considerata multipla, con posizionamento al 1528 posto della graduatoria.

3) Del Bando di **Concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere catg D del CCNL Sanità area Comparto per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli pubblicato su G.U. sezione concorsi n. 41 del 26.5 2020, nella parte in cui irragionevolmente non è espressamente prevista la possibilità di cancellatura e correzione sulla scheda delle risposte precludendo ai concorrenti non solo il pur sempre legittimo ripensamento, ma anche semplici errori materiali ed accidentali, e nella parte in cui non è prevista la possibilità di richiedere alla commissione un'altra scheda risposte in sostituzione di quella consegnata all'ingresso, ciò in contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell'azione amministrativa, comma 2 art. 97 Cost.

4) del Regolamento contenente le istruzioni per l'espletamento della prova di selezione, allegato alla convocazione ricevuta dal ricorrente e consegnato all'accesso, unitamente alla scheda anagrafica, alla penna ed ai codici a barre adesivi, nella parte in cui irragionevolmente sono vietate cancellature e correzioni sul Foglio delle risposte, precludendo ai concorrenti non solo il pur sempre legittimo ripensamento, ma anche di correggere semplici errori materiali e accidentali, e nella parte in cui risulta vietato richiedere duplicato del Foglio delle risposte, in sostituzione di quello consegnato all'ingresso in

contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell'azione amministrativa, comma 2 art. 97 Cost.

5) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice inerenti le operazioni svolte durante la sessione quinta della preselezione del 24 febbraio 2021 ore 12, in particolare quelli inerenti la correzione della prova e l'attribuzione del relativo punteggio all'esito della prova stessa;

6) nonché di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera della Campania Luigi Vanvitelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.04.2021 il ricorrente invoca l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe, lamentando:

- VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI **CONCORSO** - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ILLOGITA', IRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Esponde il ricorrente di avere partecipato al **concorso** per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere catg D del CCNL Sanità Comparto per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli, pubblicato su G.U. sezione concorsi n. 41 del 26.5 2020, il cui Bando all'art. 9 prevede "ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001", in caso di un numero elevato di domande, la possibilità di effettuare una preselezione, anche con l'ausilio di aziende specializzate, e la predisposizione di procedura automatizzata che preveda l'utilizzo di supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa; il ricorrente, il giorno 24/02/2021, ha partecipato alla preselezione, senonchè a seguito della pubblicazione della graduatoria in data 4 marzo 2021 ha appreso di non avere superato la preselezione nonostante la correttezza delle risposte date ai relativi quiz.

Dopo essere stato ammesso con riserva a sostenere le successive prove, a seguito dell'ordinanza cautelare n 948/2021 del TAR, il ricorrente le ha superate tutte, collocandosi, nella graduatoria definitiva pubblicata, con delibera del Direttore Generale 766 del 12.11.2021, al 594° posto con il punteggio complessivo, comprensivo della valutazione dei titoli, di 53,597 risultando idoneo.

Si è costituita l'Azienda Ospedaliera della Campania Luigi Vanvitelli eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soprattutto l'infondatezza del ricorso e, all'udienza pubblica del 15.03.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di irricevibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento recante le istruzioni per l'espletamento della prova preselettiva, essendo evidente che l'interesse concreto ed attuale all'impugnativa del predetto Regolamento non può che sorgere a valle dell'espletamento delle prove stesse, al pari dell'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta

carenza di interesse, per non essersi il ricorrente posizionato nelle prime 100 posizioni della graduatoria, bensì solo , al 594° posto, residuando comunque l'interesse concreto del ricorrente a vedersi ricompreso tra gli idonei e potenziale beneficiario di eventuali successivi scorrimenti della graduatoria.

Passando al merito, il ricorso è fondato e va accolto con conseguenziale annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente stesso.

Ed invero, come già osservato in sede cautelare, appare evidente a parere del Collegio che la risposta al quesito n. 29 della prova preselettiva data dal ricorrente non può considerarsi multipla, in quanto risulta parimente evidente che il medesimo ricorrente abbia optato per la risposta interamente annerita e non per quella solo parzialmente annerita per mero errore di trascrizione delle risposte date ai quesiti, come dimostrato dall'annerimento solo parziale a fronte dell'integrale annerimento della casella effettivamente scelta.

Al riguardo, il Tribunale non ignora che il divieto di correzione/cancellatura delle risposte è un limite prestabilito per garantire il corretto funzionamento del sistema di correzione automatico prescelto e che la giurisprudenza ha giudicato non *“irragionevole e illogica la non possibilità di modifica della risposta già espressa dal candidato al quesito del questionario, attesa la tipologia specifica della prova di esame con domande a risposta multipla con procedura automatizzata di correzione”* (cfr. Tar Lazio, Roma, I sez., 07.08.2020 n.9093).

Tanto premesso, se è indubbio che il metodo di preselezione prescelto nel caso di specie (quiz a risposta multipla estratti da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con indicazione delle risposte esatte), ha come precipuo ed evidente fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III 08/09/2016 n. 9599) e che la previsione della generale regola della immodificabilità delle risposte appare non irragionevole sotto tale precipuo

fine, appare anche indubitabile per il Collegio che l'applicazione di questa regola non può sfociare nella irragionevolezza assoluta di arrivare a considerare multipla anche una risposta ictu oculi frutto di un mero errore di trascrizione.

Conclusivamente, in considerazione della macroscopicità dell'errore in cui la Commissione è incorsa con riferimento al quesito n. 29, nonché della circostanza che il ricorrente ha anche superato le ulteriori prove scritte e orali collocandosi utilmente in graduatoria, il ricorso è fondato, con annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione.

Sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone l'annullamento degli atti impugnati quanto al ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO